

basa, accerta l'evento esterno all'organismo del ricorrente e improvviso, violento e anormale, ossia il contagio da virus HIV nel 1995. Le considerazioni della Commissione relative alla prova della causa specifica di tale contagio esulerebbero dalle sue competenze, trattandosi di questioni giuridiche.

- b) L'errore di diritto quanto ai criteri dell'infortunio. La commissione medica e l'amministrazione hanno ritenuto che la nozione di infortunio, ai sensi degli artt. 73 dello Statuto e 2 della regolamentazione, esiga che l'evento non sia il risultato di un rischio liberamente assunto, o ancora che non sia imprevedibile, ossia dovuto a colpa o a dolo, mentre tali condizioni non risultano dalla lettera dell'art. 2 della regolamentazione che definisce la nozione di infortunio, bensì dagli artt. 4 e 7, concernenti casi in cui la copertura è esclusa.
- c) L'errore manifesto di valutazione, in quanto erano presenti tutti i requisiti dell'infortunio previsti dall'art. 2 della regolamentazione.

Ricorso del signor Michel Hautem contro la Banca europea per gli investimenti, proposto il 18 gennaio 2000

(Causa T-11/00)

(2000/C 79/83)

(Lingua processuale: il francese)

Il 18 gennaio 2000, il signor Michel Hautem, residente a Schouweiler (Granducato di Lussemburgo), con gli avv.ti Michel Karp e Joëlle Choucroun, del foro di Lussemburgo, 84, Grand Rue, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Banca europea per gli investimenti.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- condannare la Banca a versargli, a titolo di risarcimento morale per la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale 28 settembre 1999, se non per il suo rifiuto di procedere a detta esecuzione, la somma di 20 000 euro o una diversa somma, anche superiore, da determinare ex aequo et bono dal Tribunale investito della questione;
- condannare la Banca alla totalità delle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente rileva che, nella sentenza 28 settembre 1999, pronunciata nella causa T-140/97, il Tribunale di primo grado ha annullato la decisione della Banca europea per gli

investimenti (BEI) 31 gennaio 1997, con la quale era stato destituito, e ha condannato la BEI al pagamento delle retribuzioni arretrate a lui spettanti a partire dal suo licenziamento. La BEI ha presentato ricorso dinanzi alla Corte di giustizia contro tale sentenza del Tribunale, ma non ha ritenuto di dover presentare, nonostante ne avesse la possibilità, una domanda di provvedimenti urgenti per ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza controversa.

La BEI non ha tuttavia aderito alle richieste di esecuzione della sentenza ad essa rivolte dal ricorrente, ed ha inoltre lasciato intendere chiaramente, nel suo ricorso contro la sentenza del Tribunale, di non sentirsi per nulla obbligata a dargli esecuzione. La BEI si è quindi arrogata un diritto che nessuna norma gli concede, ossia quello di decidere discrezionalmente se eseguire o meno una decisione giudiziaria, e ciò senza tener conto degli interessi esistenti, in particolare del danno subito dal ricorrente.

Il ricorrente sostiene che la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale costituisce, da parte della BEI, una grave violazione dei suoi obblighi nonché uno sviamento di potere, e che tale atteggiamento della BEI gli causa un danno morale estremamente rilevante e irreversibile, essendo tale da gettare dubbi sulle sue capacità e il suo onore professionale.

Ricorso proposto dalla signora Serena Angioli e a. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 gennaio 2000

(Causa T-18/00)

(2000/C 79/84)

(Lingua processuale: il francese)

Il 20 gennaio 2000 Serena Angioli, Claudia Delloye-Lemoine, Ann Perks, Geneviève Courtay e Claude Gaspart, residenti in Bruxelles, con l'avv.to Eric Boigelot, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Louis Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni che il signor Roger Fry, capounità della DG IX, ha rivolto alla signora Courtay il 23 marzo, alla signora Delloye il 18 maggio e agli altri ricorrenti il 31 maggio 1999, decisioni con cui i ricorrenti si sono visti notificare la disdetta dei loro contratti per il 30 giugno 1999, nonché annullare la data di scadenza dei contratti di ciascuno di loro, stabilita per il 30 giugno 1999;

- annullare, per quanto necessario, la qualifica giuridica data al loro contratto, in quanto si tratta in realtà, per ciascuno di essi, di un rinnovo a tempo indeterminato di un contratto attribuito in forza dell'art. 2, lett. a), del Regime applicabile agli altri agenti (in prosieguo: il «RAA»), in attuazione dell'art. 8, ultimo comma, del RAA;
- annullare la decisione di rigetto esplicito dei reclami proposti dai ricorrenti;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli esposti dai ricorrenti nella causa T-137/99 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 246 del 28.8.1999, pag. 38.

- condannare il convenuto al risarcimento dei danni morali e materiali, il cui ammontare verrà valutato dal Tribunale;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che la decisione impugnata sia viziata da totale mancanza di motivazione, il che costituisce violazione dell'art. 25, secondo comma, dello Statuto dei funzionari.

Egli deduce inoltre la violazione del principio *patere legen quam ipse fecisti*, in quanto la decisione impugnata non è conforme alle regole che lo stesso direttore del CEDEFOP si era imposto nella sua decisione del 12 novembre 1992, recante disposizioni e criteri per la promozione degli agenti del Centro.

Ricorso del signor David Crabbe contro il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP), proposto il 24 gennaio 2000

(Causa T-21/00)

(2000/C 79/85)

(Lingua processuale: il francese)

Il 24 gennaio 2000 il signor David Crabbe, residente in Perea-Tessalonica (Grecia), con l'avv. Marc-Albert Lucas, del foro di Liegi (Belgio), con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Thewes e Reuter, 33, rue des Capucins, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP).

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del direttore del Cedefop di non promuoverlo al grado A5 o LA5 a titolo dell'esercizio di promozione 1998, decisione che risulta dalla sua nota del 12 maggio 1999 contenente l'elenco dei funzionari promossi;
- annullare la decisione implicita del direttore del Cedefop di respingere il reclamo amministrativo da lui presentato il 14 giugno 1999 contro tale prima decisione, che si presume emessa il 14 ottobre 1999 in base all'art. 90, n. 2, secondo comma, dello Statuto, in mancanza di risposta al suddetto reclamo nel termine di quattro mesi dalla sua proposizione;

Ricorso del signor A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 gennaio 2000

(Causa T-23/00)

(2000/C 79/86)

(Lingua processuale: il francese)

Il 27 gennaio 2000 il signor A., residente in Saint-Hubert (Belgio), con l'avv. Lucas Vogel, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Christian Kremer, 6, rue Heinrich Heine, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione, pronunciata in data 4 novembre 1999 (e notificata in data 28 ottobre 1999) che respinge esplicitamente il reclamo presentato dal ricorrente il 22 luglio 1999 all'autorità con potere di nomina, diretto ad impugnare la decisione, adottata dall'APN il 23 aprile 1999, che infliggeva al ricorrente la sanzione della destituzione senza riduzione o soppressione del diritto alla pensione d'anzianità;
- condannare la convenuta alle spese del giudizio.